



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 maggio 2009 (03.06)  
(OR. en)**

**10408/09**

**LIMITE**

**COASI 95  
ASIE 42  
COMEM 99  
COLAT 18  
COEST 196  
DEVGEN 159  
PE 212  
RELEX 511  
CADREFIN 36  
PESC 707  
FIN 196**

**PROPOSTA**

---

Mittente: Commissione europea

Data: 22 aprile 2009

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2009) 197 definitivo

---

10408/09

DG E V

mr

**LIMITE**

**IT**



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.4.2009  
COM(2009) 197 definitivo

2009/0059 (CNS)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito**

**{SEC(2009)531}**

**{SEC(2009)532}**

## RELAZIONE

- (1) Nell'ambito della riforma degli strumenti finanziari dell'azione esterna per il 2007-2013, che sostituisce oltre 30 strumenti giuridici diverse con sette nuovi strumenti, il regolamento (CE) n. 1905/2006 del 18 dicembre 2006 ha istituito lo strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (in appresso DCI) per la cooperazione geografica con i paesi dell'Asia, dell'Asia centrale e dell'America latina, più l'Iraq, l'Iran e lo Yemen, e con il Sudafrica.
- (2) L'obiettivo primario e generale del DCI è l'eliminazione della povertà mediante perseguimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio. Il regolamento stabilisce pertanto che le misure relative ai programmi geografici debbano essere concepite in modo da rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC).
- (3) Questo ambito di applicazione limitato non favorisce il dialogo con i partner bilaterali importanti, che svolgono un ruolo di rilievo anche nei consessi multilaterali e nell'ambito della governance globale, con i quali la Comunità è strategicamente motivata a diversificare i contatti. È nell'interesse della Comunità approfondire ulteriormente le relazioni con gli Stati che sono al tempo stesso paesi in via di sviluppo e partner di rilievo nell'economia mondiale, come l'India, la Cina, il Brasile e il Messico. L'interesse della Comunità, inoltre, va oltre l'eliminazione della povertà in regioni come l'Asia centrale e il Medio Oriente (Iraq, Iran e Yemen), specie per quanto riguarda la sicurezza energetica e la diplomazia pubblica. La maggior parte dei paesi dell'Asia e dell'America latina, così come il Sudafrica, sono paesi a medio reddito motivati ad avviare scambi economici, commerciali, accademici, imprenditoriali e scientifici con l'Unione europea.
- (4) La Commissione propone pertanto di completare le azioni preparatorie avviate attraverso le procedure di bilancio 2007 e 2008 con proposte legislative volte a introdurre finanziamenti stabili per tale cooperazione e per le misure che non rispondono ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo.
- (5) Trattandosi di un obiettivo analogo a quello del regolamento (CE) n. 1934/2006, si propone di estendere la copertura geografica di questo regolamento ai paesi cui si applica il regolamento DCI e di aggiungere un importo di riferimento di 176 milioni di euro corrispondente a questa cooperazione per il periodo 2010-2013.
- (6) Il riesame dell'attuazione degli strumenti finanziari dell'azione esterna ha individuato incoerenze nelle disposizioni che escludono, considerandoli non ammissibili, i costi legati a tasse, dazi o altri oneri. Per motivi di coerenza, si propone di allineare queste disposizioni con quelle degli altri strumenti.
- (7) La proposta è corredata di una valutazione d'impatto al fine di assicurare la compatibilità fra le politiche comunitarie pertinenti.

Proposta di

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 181 A,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Dal 2007 la Comunità ha razionalizzato la sua cooperazione geografica con i paesi in via di sviluppo dell'Asia, dell'Asia centrale e dell'America latina, nonché con l'Iraq, l'Iran, lo Yemen e il Sudafrica, mediante il regolamento (CE) n. 1905/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (DCI)<sup>1</sup>.
- (2) L'obiettivo primario e generale del regolamento (CE) n. 1905/2006 è l'eliminazione della povertà mediante il perseguimento degli obiettivi di sviluppo del millennio. Inoltre, per i programmi geografici con i paesi, i territori e le regioni in via di sviluppo istituiti a norma del regolamento la cooperazione si limita materialmente al finanziamento delle misure destinate a rispondere ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (APS) stabiliti dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE/DAC).
- (3) È nell'interesse della Comunità approfondire ulteriormente le relazioni con i paesi in via di sviluppo in questione, che sono partner bilaterali importanti oltre a svolgere un ruolo di rilievo nei consessi multilaterali e nell'ambito della governance globale, con i quali la Comunità è strategicamente motivata a diversificare i contatti, specie in settori come gli scambi economici, commerciali, accademici, imprenditoriali e scientifici. Occorre pertanto uno strumento finanziario che permetta di finanziare queste misure le quali, per loro stessa natura, non possono beneficiare dell' aiuto pubblico allo sviluppo.
- (4) A tal fine, le procedure di bilancio 2007 e 2008 hanno istituito quattro azioni preparatorie per avviare questa cooperazione rafforzata in conformità dell'articolo 49,

---

<sup>1</sup> GU L 378 del 27.12.2006, pag. 41.

paragrafo 6, lettera b), del regolamento (CE, Euratom) N. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee<sup>2</sup>: scambi aziendali e scientifici con l'India; scambi aziendali e scientifici con la Cina; cooperazione con i paesi a reddito medio dell'Asia; cooperazione con i paesi a reddito medio dell'America latina. A norma dello stesso articolo del regolamento finanziario, la procedura legislativa a seguito delle azioni preparatorie deve concludersi prima della scadenza del terzo esercizio.

- (5) Gli obiettivi e le disposizioni del regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito<sup>3</sup> permettono di portare avanti questa cooperazione rafforzata con i paesi contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006. Occorre pertanto estendere la copertura geografica del regolamento (CE) n. 1934/2006 e prevedere una dotazione finanziaria per coprire la cooperazione con questi paesi in via di sviluppo.
- (6) Il riesame dell'attuazione degli strumenti finanziari dell'azione esterna ha individuato incoerenze nelle disposizioni che escludono, considerandoli non ammissibili, i costi legati a tasse, dazi o altri oneri. Per motivi di coerenza, si propone di allineare queste disposizioni con quelle degli altri strumenti.
- (7) Occorre pertanto modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 1934/2006,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1934/2006 è così modificato:

- (1) il titolo del regolamento è sostituito dal seguente:

“Regolamento (CE) n. 1934/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con i paesi e territori industrializzati, con altri paesi e territori ad alto reddito e con i paesi in via di sviluppo contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006.”

- (2) L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

#### *“Articolo 1*

##### *Obiettivo*

1. I finanziamenti comunitari sovvenzionano la cooperazione economica, la cooperazione finanziaria, la cooperazione tecnica e altre forme di cooperazione, che rientrano nella sfera di competenza della Comunità, con i

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1).

<sup>3</sup> GU L 405 del 30.12.2006, pag. 41. (versione rettificata: GU L 29 del 3.2.2007, pag. 16).

paesi e i territori industrializzati, con altri paesi e territori ad alto reddito e con i paesi in via di sviluppo contemplati dal regolamento (CE) n. 1905/2006.

2. La cooperazione con i paesi e territori di cui al paragrafo 1 si prefigge in via prioritaria di fornire una risposta specifica alla necessità di rafforzare i vincoli e di impegnarsi ulteriormente con essi su una base bilaterale, regionale o multilaterale per creare un contesto più favorevole allo sviluppo delle relazioni tra la Comunità e tali paesi e territori e promuovere il dialogo favorendo gli interessi della Comunità.”

- (3) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 2*

*Ambito di applicazione*

1. La cooperazione mira al rafforzamento delle relazioni con partner caratterizzati da strutture e valori politici, economici e istituzionali simili a quelli della Comunità e che sono partner bilaterali importanti oltre a svolgere un ruolo di rilievo nei consessi internazionali e nell’ambito della governance globale. La cooperazione riguarda anche i partner con i quali la Comunità ha un interesse strategico a rafforzare i legami.
2. Ai fini del presente regolamento, i paesi e territori industrializzati e gli altri paesi e territori ad alto reddito sono quelli elencati nell'allegato I e i paesi in via di sviluppo sono quelli elencati nell'allegato II. Tutti questi paesi sono denominati in seguito "paesi partner". Tuttavia, in circostanze debitamente giustificate e allo scopo di favorire la cooperazione regionale, la Commissione può decidere, al momento di adottare i programmi di azione di cui all'articolo 6, che paesi non elencati negli allegati possono parteciparvi, qualora il progetto o il programma da realizzare abbia carattere regionale o transfrontaliero. Disposizioni in materia possono essere previste nei programmi di cooperazione pluriennale di cui all'articolo 5. La Commissione modifica gli elenchi degli allegati I e II dopo le revisioni periodiche dell’elenco di paesi in via di sviluppo del Comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE e ne informa il Consiglio.

- (4) Il paragrafo 3 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

“In linea di massima, i finanziamenti comunitari non vengono usati per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi partner.”

- (5) L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 16*

*Disposizioni finanziarie*

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2007-2013 è pari a 172 milioni di euro per i paesi elencati nell'allegato I e a

176 milioni di euro per i paesi elencati nell'allegato II. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.”

(6) Il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:

“ALLEGATO I — Elenco dei paesi e territori industrializzati e degli altri paesi e territori ad alto reddito contemplati dal presente regolamento”.

(7) È aggiunto un nuovo allegato II, il cui testo figura nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

## Allegato

### “ALLEGATO II

Elenco dei paesi in via di sviluppo contemplati dal presente regolamento

America latina

1. Argentina
2. Bolivia
3. Brasile
4. Cile
5. Colombia
6. Costa Rica
7. Cuba
8. Ecuador
9. El Salvador
10. Guatemala
11. Honduras
12. Messico
13. Nicaragua
14. Panama
15. Paraguay
16. Perù
17. Uruguay
18. Venezuela

Asia

19. Afghanistan
20. Bangladesh
21. Bhutan
22. Cambogia

23. Cina
  24. India
  25. Indonesia
  26. Repubblica democratica popolare di Corea
  27. Laos
  28. Malaysia
  29. Maldive
  30. Mongolia
  31. Myanmar/Birmania
  32. Nepal
  33. Pakistan
  34. Filippine
  35. Sri Lanka
  36. Thailandia
  37. Vietnam
- Asia centrale
38. Kazakistan
  39. Repubblica kirghisa
  40. Tagikistan
  41. Turkmenistan
  42. Uzbekistan
- Medio Oriente
43. Iran
  44. Iraq
  45. Yemen
- Sudafrica
46. Sudafrica”

## SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1934/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la cooperazione con paesi e territori industrializzati e con altri ad alto reddito

### 2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ)

19 09 — Relazioni con l'America latina

19 10 — Relazioni con l'Asia, l'Asia centrale e il Medio Oriente (Iraq, Iran e Yemen)

21 06 — Cooperazione geografica con gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP)

### 3. LINEE DI BILANCIO

#### 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa - ex linee B e A) e loro denominazione:

Rubrica 4 — Relazioni esterne

LB 19.09.02 — *Attività di cooperazione diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo in America latina*

LB da rinominare nel PPB 2010 sulla base della "Azione preparatoria — Cooperazione con i paesi a reddito medio dell'America latina"

LB 19.10.04 — *Attività di cooperazione diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo (Asia, Asia centrale, Iran, Iraq e Yemen)*

Nuova linea di bilancio chiesta nel PPB 2010 per dar seguito alle azioni preparatorie delle linee di bilancio 19 10 01 03, 19 10 01 04 e 19 10 01 04.

LB 21.06.06 — *Attività di cooperazione diverse dall'aiuto pubblico allo sviluppo (Sudafrica)*

Nuova linea di bilancio chiesta nel PPB 2010

#### 3.2. Durata dell'azione e dell'incidenza finanziaria:

L'azione proposta copre il periodo 2010-2013.

### 3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie):

Linea di bilancio	Tipo di spesa		Nuova	Partecipazione EFTA	Partecipazione di paesi candidati	Rubrica delle prospettive finanziarie
19 09 02	SNO	Stanz. diss.	SÌ (rinominata)	NO	NO	No 4
19 10 04	SNO	Stanz. diss.	SÌ	NO	NO	No 4
21 06 06	SNO	Stanz. diss.	SÌ	NO	NO	No 4

## 4. SINTESI DELLE RISORSE

### 4.1. Risorse finanziarie

#### 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP)

##### Fonte di finanziamento:

1) Sono chiesti stanziamenti supplementari solo per il proseguimento delle azioni preparatorie (Obiettivo 1: Promozione del partenariato economico e delle imprese nell'interesse dell'UE). Questo importo, pari a 67,5 milioni di euro, sarà stanziato sul margine indicato nella tabella seguente.

2) Gli altri 108,5 milioni di euro saranno finanziati mediante una riassegnazione dalle dotazioni geografiche corrispondenti del DCI. L'obiettivo 2 (mobilità UE a titolo dell'EMECW) e l'obiettivo 3 (altre attività non APS) saranno finanziati integralmente mediante una riassegnazione dalle rispettive dotazioni geografiche del DCI. Le dotazioni geografiche indicative di cui all'allegato IV del regolamento DCI rimangono tuttavia invariate.

Di conseguenza, anche se la dotazione finanziaria ammonta a 176 milioni di euro, l'incidenza sul bilancio è di 67,5 milioni di euro.

Nella tabella seguente sono indicati solo gli stanziamenti supplementari assegnati dal margine.

Milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di spesa	Sezione n.		2009	2010	2011	2012	2013	n + 5 e segg.	Totale
---------------	------------	--	------	------	------	------	------	---------------	--------

**Spese operative<sup>4</sup>**

Stanziamen ti di impegno (SI)	8,1	a	0	15,0				0	
					17,5	17,5	17,5		67,5
Stanziamen ti di pagamento (SP)		b	0	7,0	15,0	18,0	18,0		
								9,5	67,5

**Spese amministrative incluse nell'importo di riferimento<sup>5</sup>**

Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND)	8.2.4	c							
---	-------	---	--	--	--	--	--	--	--

**IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO**

Stanziamen ti di impegno		a+c	0	15,0				0	
					17,5	17,5	17,5		67,5
Stanziamen ti di pagamento		b+c	0	7,0	15,0	18,0	18,0	9,5	67,5

**Spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento<sup>6</sup>**

Risorse umane e spese connesse (SND)	8.2.5	d							
Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane ed altre spese connesse, non incluse nell'importo di riferimento (SND)	8.2.6	e							

**Costo totale indicativo dell'intervento**

<sup>4</sup> Spese che non rientrano nel capitolo xx 01 del titolo xx interessato.

<sup>5</sup> Spese che rientrano nell'articolo xx 01 04 del titolo xx.

<sup>6</sup> Spese che rientrano nel capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05

<b>TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane</b>		a+c +d+ e	0	15,0	17,5	17,5	17,5	0	67,5
<b>TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane</b>		b+c +d+ e	0	7,0	15,0	18,0	18,0	9,5	67,5

### Cofinanziamento

Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi):

*Milioni di euro (al terzo decimale)*

Organismo di cofinanziamento		Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.	Totale
.....	f							
<b>TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento</b>	a+c +d+ e+f							

#### 4.1.2. *Compatibilità con la programmazione finanziaria*

La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore.

- La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie.
- La proposta può comportare l'applicazione delle disposizioni dell'Accordo interistituzionale<sup>7</sup> (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie).

#### 4.1.3. *Incidenza finanziaria sulle entrate*

- Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate
- La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

**NB: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria.**

<sup>7</sup> Punti 19 e 24 dell'Accordo interistituzionale.

Milioni di euro (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate	Prima dell'azione [Anno n-1]	Situazione a seguito dell'azione					
			[Anno n]	[n+1]	[n+2]	[n+3]	[n+4]	[n+5] <sup>8</sup>
	a) Entrate in valore assoluto							
	b) Variazione delle entrate	Δ						

*(Precisare le pertinenti linee di bilancio delle entrate, aggiungendo alla tabella il numero necessario di righe se l'incidenza riguarda più di una linea di bilancio)*

**4.2. Risorse umane in equivalente tempo pieno (ETP), compresi funzionari, personale temporaneo ed esterno – cfr. ripartizione al punto 8.2.1.**

Fabbisogno annuo	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e segg.
Totale risorse umane						

**5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI**

Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti:

**5.1. Necessità dell'azione a breve e lungo termine**

La proposta legislativa è corredata di una valutazione d'impatto che specifica il fabbisogno da soddisfare.

La proposta, che rappresenta il seguito legislativo delle azioni preparatorie istituite attraverso le procedure di bilancio 2007 e 2008, intende colmare la lacuna legislativa riguardante la portata limitata dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), che copre la cooperazione geografica con i paesi dell'Asia,

<sup>8</sup> Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne.

dell'Asia centrale e dell'America latina, nonché con l'Iraq, l'Iran, lo Yemen e il Sudafrica.

La dotazione è stata valutata a 176 milioni di euro.

Le quattro azioni preparatorie del periodo 2007-2009 sono state finanziate attingendo al margine su iniziativa dell'autorità di bilancio. Le attività relative al follow-up di queste azioni ammontano a 67,5 milioni di euro. Il rimanente fabbisogno da coprire (108 milioni di euro) riguarda la mobilità degli studenti dell'UE nell'ambito di Erasmus Mundus e le attività previste a titolo della dotazione del DCI che però, a causa della portata limitata, non rispondono ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo (programmi di visibilità, assistenza tecnica nei settori connessi all'energia, ecc.).

**5.2. Valore aggiunto dell'intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari**

L'estensione geografica del regolamento ICI consentirà di impegnarsi ulteriormente con i partner bilaterali importanti che svolgono un ruolo di rilievo anche nei consessi multilaterali e nell'ambito della governance globale con i quali la Comunità è strategicamente motivata a diversificare i contatti. È nell'interesse della Comunità approfondire ulteriormente le relazioni con i paesi che sono al tempo stesso in via di sviluppo e grandi potenze nell'economia mondiale, come l'India, la Cina, il Brasile o il Sudafrica. L'interesse della Comunità, inoltre, va al di là dell'eliminazione della povertà in regioni come l'Asia centrale e il Medio Oriente, specie per quanto riguarda la sicurezza energetica e la diplomazia pubblica. Molti dei paesi dell'Asia e dell'America latina, infine, sono anche paesi a medio reddito interessati ad avviare scambi con l'Unione europea che non si limitino all'aiuto pubblico allo sviluppo.

**5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione per attività (ABM) e relativi indicatori**

Il regolamento proposto finanzia programmi e progetti che rispondono ai seguenti obiettivi operativi principali:

Obiettivo 1:

- Promozione del partenariato economico e delle imprese nell'interesse dell'UE.

Obiettivo 2:

- Contatti interpersonali/cooperazione in materia di istruzione

Obiettivo 3:

- Diplomazia pubblica e sensibilizzazione
- Dialoghi
- Progetti di cooperazione che non rispondono ai criteri di ammissibilità come aiuto pubblico allo sviluppo

19 09:

- Migliorare l'accesso ai mercati dell'America latina per le imprese, l'industria e le comunità di ricerca europee.
- Garantire la partecipazione europea alla finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus.
- Migliorare la conoscenza e la comprensione delle politiche e degli obiettivi strategici principali dell'UE.

19 10

- Migliorare l'accesso europeo ai mercati asiatici tutelando gli interessi delle imprese, dell'industria e delle comunità di ricerca europee, con particolare attenzione alle tecnologie pulite e sostenibili e al rafforzamento della presenza commerciale delle PMI europee in Asia; migliorare le condizioni per il commercio e gli investimenti.
- Migliorare la conoscenza e la comprensione dell'UE; garantire e aumentare la partecipazione europea alle finestre di cooperazione esterna Erasmus Mundus (EMECW).
- Favorire la partecipazione alle fiere europee dell'istruzione a un livello perlomeno equivalente a quello raggiunto in passato.
- Portare avanti il più vasto programma di cooperazione in materia di energia, specialmente in Asia centrale.

21 06

- Garantire la partecipazione europea alla finestra di cooperazione esterna Erasmus Mundus.
- Portare avanti i più vasti programmi di cooperazione su questioni come l'energia, la scienza e la tecnologia o i trasporti, anche per quanto riguarda il miglioramento delle condizioni per il commercio e gli investimenti.

Milioni di euro	2010	2011	2012	2013	TOTAL
-----------------	------	------	------	------	-------

<b>Asia</b>	<b>16,5</b>	<b>19,5</b>	<b>20,5</b>	<b>21,0</b>	<b>77,5</b>
Promozione del partenariato economico e delle imprese nell'interesse dell'UE (follow-up delle azioni preparatorie)	12,0	13,0	14,0	14,0	53,0
Mobilità UE a titolo dell'EMECW	3,0	5,0	5,0	5,5	18,5
Altre azioni non APS	1,5	1,5	1,5	1,5	6,0
<b>America latina</b>	<b>11,5</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>16,0</b>	<b>59,5</b>
Promozione del partenariato economico e delle imprese nell'interesse dell'UE (follow-up delle azioni preparatorie)	3,0	4,0	4,0	4,0	15,0
Mobilità UE a titolo dell'EMECW	0,5	5,0	5,0	5,0	15,5
Altre azioni non APS	8,0	7,0	7,0	7,0	29,0
<b>Asia centrale</b>	<b>4,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>6,0</b>	<b>22,0</b>
Promozione del partenariato economico e delle imprese nell'interesse dell'UE (follow-up delle azioni preparatorie)	-	-	-	-	-
Mobilità UE a titolo dell'EMECW	1,0	2,0	2,0	2,0	7,0

Altre azioni non APS	3,0	4,0	4,0	4,0	15,0
<b>Iraq, Iran, Yemen</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>2,5</b>	<b>10,0</b>
Promozione del partenariato economico e delle imprese nell'interesse dell'UE (follow-up delle azioni preparatorie)	-	-	-	-	-
Mobilità UE a titolo dell'EMECW	0,5	0,5	0,5	0,5	2,0
Altre azioni non APS	2,0	2,0	2,0	2,0	8,0
<b>Sudafrica</b>	<b>-</b>	<b>1,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>7,0</b>
Promozione del partenariato economico e delle imprese nell'interesse dell'UE (follow-up delle azioni preparatorie)	-	-	-	-	-
Mobilità UE a titolo dell'EMECW	-	1,0	2,0	2,0	5,0
Altre azioni non APS	-	-	1,0	1,0	2,0
<b>Dotazione totale</b>	<b>34,5</b>	<b>45,0</b>	<b>48,0</b>	<b>48,5</b>	<b>176,0</b>

#### 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi)

L'attuazione sarà gestita direttamente dalla Commissione in modo **centralizzato**, mentre la componente "mobilità UE" della finestra di cooperazione Erasmus Mundus sarà gestita dall'agenzia esecutiva dell'EAC.

## **6. CONTROLLO E VALUTAZIONE**

### **6.1. Sistema di controllo**

Ai programmi sarà applicato un sistema di monitoraggio regolare.

### **6.2. Valutazione**

#### *6.2.1. Valutazione ex ante*

L'attuazione del DCI, le azioni preparatorie e la valutazione d'impatto comportano un'adeguata valutazione ex-ante.

#### *6.2.2. Provvedimenti presi in seguito alla valutazione intermedia/ex-post (sulla base dell'esperienza acquisita in precedenti casi analoghi)*

Le azioni preparatorie saranno valutate.

#### *6.2.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive*

Il regolamento ICI prevede valutazioni periodiche.

## **7. MISURE ANTIFRODE**

La tutela degli interessi finanziari della Comunità e la lotta contro le frodi e le irregolarità costituiscono parte integrante del regolamento ICI.

Sarà prestata particolare attenzione alla natura delle spese (ammissibilità delle spese), al rispetto dei bilanci (spesa effettiva) e alla verifica delle informazioni e della documentazione (prove di spesa).

## 8. DETTAGLI SULLE RISORSE

### 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari

Stanziamanti di impegno in milioni di EUR (al terzo decimale)

(Indicare gli obiettivi, le azioni e i risultati)	Tipo di risultato	Costo medio	Anno n		2010		2011		2012		2013		Anno n+5 e segg.		TOTALE	
			Numero di risultati	Costo totale												
<b>OBIETTIVO OPERATIVO N. 1<sup>9</sup></b> Promozione del partenariato e delle imprese nell'interesse dell'UE.																
- America latina				3	3,0	4	4,0	4	4,0	4	4,0	4	4,0			15,0
- Asia				4	12,0	4	13,0	4	14,0	4	14,0	4	14,0			53,0
<b>Totale parziale Obiettivo 1</b>					<b>15,0</b>		<b>17,0</b>		<b>18,0</b>		<b>18,0</b>		<b>18,0</b>			<b>68,0</b>
<b>OBIETTIVO OPERATIVO N. 2</b> Cooperazione in materia di istruzione (componente UE dell'EMECW)																

<sup>9</sup> Quale descritto nella sezione 5.3.



## 8.2. Spese amministrative

Non sono richieste spese amministrative supplementari.

### 8.2.1. Risorse umane: numero e tipo

Tipo di posto		Personale da assegnare alla gestione dell'azione utilizzando risorse esistenti e/o supplementari ( <b>numero di posti/ETP</b> )					
		Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5
Funzionari o agenti temporanei <sup>10</sup> (XX 01 01)	A*/AD						
	B*, C*/AST						
Personale finanziato <sup>11</sup> con l'art. XX 01 02							
Altro personale <sup>12</sup> finanziato con l'art. XX 01 04/05							
<b>TOTALE</b>							

### 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall'azione

### 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutarie)

(Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine)

- Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare
- Posti pre-assegnati nell'ambito dell'esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l'anno n
- Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB
- (Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna))
- Posti necessari per l'anno n ma non previsti nell'esercizio SPA/PPB dell'anno considerato

<sup>10</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>11</sup> Il cui costo NON è incluso nell'importo di riferimento.

<sup>12</sup> Il cui costo è incluso nell'importo di riferimento.

8.2.4. *Altre spese amministrative incluse nell'importo di riferimento (XX 01 04/05 —Spese per la gestione amministrativa)*

Milioni di euro (al terzo decimale)

Linea di bilancio (numero e denominazione)	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.	TOTALE
<b>Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi i relativi costi del personale)</b>							
Agenzie esecutive <sup>13</sup>							
Altra assistenza tecnica e amministrativa							
- <i>intra muros</i>							
- <i>extra muros</i>							
<b>Totale assistenza tecnica e amministrativa</b>							

8.2.5. *Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell'importo di riferimento*

Milioni di euro (al terzo decimale)

Tipo di risorse umane	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.
Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01)						
Personale finanziato con l'art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.)  (specificare la linea di bilancio)						
<b>Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell'importo di riferimento)</b>						

Calcolo – *Funzionari e agenti temporanei*

<sup>13</sup> Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate.

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

Calcolo – **Personale finanziato con l'art. XX 01 02**

Richiamarsi all'occorrenza al punto 8.2.1

8.2.6. *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

Milioni di euro (al terzo decimale)

	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Anno n+5 e segg.	TOTAL E
XX 01 02 11 01 – Missioni							
XX 01 02 11 02 — Riunioni e conferenze							
XX 01 02 11 03 — Comitati <sup>14</sup>							
XX 01 02 11 04 — Studi e consulenze							
XX 01 02 11 05 — Sistemi di informazione							
<b>2 Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11)</b>							
<b>3 .Altre spese di natura amministrativa</b> (specificare indicando la linea di bilancio)							
<b>Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell'importo di riferimento)</b>							

Calcolo — *Altre spese amministrative non incluse nell'importo di riferimento*

<sup>14</sup> Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.